

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BUSINESS OPERATOR – FOOD CONTACT EXPERT

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Associazione denominata “Associazione Italiana Business Operator - Food Contact Expert”.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione, senza scopo di lucro, promuove le competenze e la professionalità delle persone fisiche che svolgono la funzione di Operatore Economico, come definito dall'art. 2, comma 2, lettera d), del Regolamento 1935/2004/CE. Finalità principali: promuovere la cultura professionale, la ricerca sui MOCA, organizzare eventi formativi, garantire correttezza nelle attività, elevare la professione, istituire e aggiornare il registro dei Soci.

Art. 3 - Sede e rappresentanza

La sede legale è a Milano, in Via Cosimo del Fante 10, presso l'Istituto Italiano Imballaggio. La rappresentanza spetta al Presidente.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Soci

Soci fondatori: Istituto Italiano Imballaggio. Possono essere Soci persone fisiche con comprovata competenza nel campo MOCA. È richiesto il superamento di un corso/esame. È possibile sostenere l'esame direttamente con requisiti professionali adeguati.

Art. 6 - Ammissione e durata del rapporto associativo

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La durata è annuale, con rinnovo tacito salvo disdetta entro il 30 giugno. I Soci devono mantenere aggiornamento professionale, pena decadenza. Soci morosi possono decadere.

Art. 7 - Regole deontologiche e doveri dei Soci

Il Socio deve: mantenere condotta irreprensibile, agire con lealtà, correttezza, riservatezza, rispetto e diligenza professionale.

Art. 8 - Patrimonio

Costituito da quote dei Soci, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Organi: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Commissione Esaminatrice, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Proviviri.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

Convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Approva bilanci, indirizzi generali, quote e nomina gli organi sociali. Delibera valide con metà dei Soci presenti o, in seconda convocazione, qualunque numero.

Art. 11 - Voto dei Soci

Ogni Socio ha un voto. Può delegare fino a tre Soci.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Composto da 3-5 membri eletti dall'Assemblea. Dura tre anni, rinnovabile. Stabilisce linee guida, approva bilanci, ammette Soci, definisce requisiti formativi, vigila sul rispetto delle regole.

Art. 13 - Presidente

Eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri. Dura tre anni, rieleggibile una volta. Rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede Assemblea e Consiglio.

Art. 14 - Vice Presidente

Scelto dal Presidente, sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento.

Art. 15 - Segretario

Nominato dal Presidente. Gestisce amministrazione, registra Soci, partecipa alle riunioni, assicura funzione di segreteria.

Art. 16 - Commissione Esaminatrice

3-5 esperti nominati dal Consiglio Direttivo. Valutano esami e nominano un Presidente. Giudizio insindacabile.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Tre membri eletti dall'Assemblea. Controllano la contabilità, redigono relazioni sui bilanci, hanno diritto a verifiche e partecipazione alle riunioni.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

Tre membri eletti dall'Assemblea. Risolvono controversie statutarie e associative. Decisioni inappellabili.

Art. 19 - Registro dei Soci

I Soci iscritti ricevono attestato e timbro, inseriti nel registro. Soci decaduti devono restituire il timbro.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 21 - Codice Civile

Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano le norme del Codice Civile.